



COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 02/02/2021

OGGETTO: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEL CANONE UNICO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI - MERCATO SETTIMANALE.

L'anno duemilaventuno, il giorno due del mese di febbraio alle ore 15:12, in Savona, con una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dal Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 16 marzo 2020, e dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020, convocato in via ordinaria ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *	Presente	GIUSTO RENATO *	Presente
ADDIS ANDREA	Presente	KARUNARATNE SUJATA	Presente
ALLEGRA GIOVANNI	Presente	MAIDA GIOVANNI	Presente
APICELLA PAOLO	Presente	MARABOTTO ALBERTO	Presente
BATTAGLIA CRISTINA	Presente	MARTINO EMILIANO	Presente
BERTOLAZZI GIANCARLO *	Presente	MELES MANUEL	Presente
BUSSALAI LUIGI	Presente	OLIN ELDA	Presente
CICCARELLI CAMILLA	Assente	PASQUALI BARBARA	Presente
DALLAGLIO ALDA *	Presente	RAVERA MARCO	Presente
DEBENEDETTI MILENA	Presente	REMIGIO ALFREDO *	Presente
DELFINO ANDREINO	Presente	ROSSI SILVIO	Presente
DELL'AMICO MAURO	Presente	SACCONI TINELLI SIMONA	Presente
DELUCIS ALESSANDRO	Presente	SPIVAK YULIYA	Presente
DIASPRO SALVATORE	Assente	VENTURELLI ALESSANDRO	Presente
DI PADOVA ELISA	Presente	VENTURINO MATTEO	Presente
DOGLIOTTI GIANCARLO	Presente	VERSACE FRANCESCO	Presente
GHISO FIORENZO	Presente		

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Consiglieri collegati telematicamente da remoto.

PRESENTI N. 31

ASSENTI N. 2

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti Consiglieri: CICCARELLI CAMILLA, DIASPRO SALVATORE.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.

Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEL CANONE UNICO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI - MERCATO SETTIMANALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;
- l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), che stabilisce il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, specificando che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- l'articolo 63 del decreto legislativo n. 446/1997, recante la disciplina del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP);
- l'articolo 1, commi da 837 a 846, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), recanti la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati;
- il Testo Unico Commercio L.R. n. 1/2007 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26 febbraio 1999 e modificato con deliberazioni consiliari n. 65 del 21 dicembre 1999, n. 8 del 18 febbraio 2000, n. 7 del 18 febbraio 2002, n. 8 del 6 marzo 2003, n. 10 del 16 marzo 2004, n. 21 del 30 marzo 2005, n. 11 del 6 marzo 2006, n. 17 del 27 marzo 2007, n. 47 del 14 ottobre 2008, n. 29 del 2 agosto 2011, n. 32 del 27 settembre 2011, n. 3 del 25 marzo 2014, n. 46 del 20 dicembre 2018 e n. 18 del 27 giugno 2019;

Premesso: che, ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, i Comuni devono procedere all'istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2021 di un unico canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, di natura patrimoniale, in sostituzione del COSAP e, nel caso delle occupazioni temporanee, dei prelievi sui rifiuti;

Considerato che:

- il comma 840 del summenzionato articolo 1 dispone che il canone in oggetto sia determinato dal Comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione e alla zona del territorio in cui viene effettuata;
- il comma 843 dispone che i Comuni applichino le tariffe individuate ai commi precedenti del summenzionato articolo, potendone prevedere riduzioni, esenzioni ed aumenti nella misura massima del 25%;

Ritenuto che le modalità di applicazione del nuovo canone e di rilascio dei connessi titoli abilitativi debbano essere disciplinate secondo il regolamento allegato alla presente proposta di

deliberazione, redatto di concerto con il Settore Attività Produttive;

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all'articolo 42, comma 2, lettere a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. per i motivi esposti in premessa, approvare il regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari e per l'applicazione del relativo canone secondo il testo allegato alla presente deliberazione;
2. dare atto che il Regolamento comunale di cui al punto 1 entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 5873/2020 del 14 gennaio 2021, formulata dalla Giunta comunale;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, nonché le osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, formulate ex art. 39 del vigente Statuto Comunale;

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Prima Commissione Consiliare permanente che, nella seduta del 25 gennaio 2021, ha espresso parere favorevole ;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 2 del 28 gennaio 2021, allegato sub lettera "B";

Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;

Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;

Con votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti:	n.	31	Risultano assenti al voto i Consiglieri Ciccarelli Camilla, Diaspro Salvatore
Astenuti:	n.	0	
Votanti:	n.	31	
Voti favorevoli:	n.	18	
Voti contrari:	n.	13	Addis Andrea, Apicella Paolo, Battaglia Cristina, Debenedetti Milena, Delfino Andreino, Dell'Amico Mauro, Di Padova Elisa, Maida Giovanni, Martino Emiliano, Meles Manuel, Olin Elda, Pasquali Barbara, Ravera Marco

DELIBERA

1. per i motivi esposti in premessa, di approvare il regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari e per l'applicazione del relativo canone secondo il testo allegato alla presente deliberazione;
2. di dare atto che il Regolamento comunale di cui al punto 1 entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021.

Il Presidente del Consiglio
Dott.
GIUSTO RENATO

Il Segretario Generale
Dott.ssa
BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



**Regolamento Disciplina del Canone Unico di
concessione per l'occupazione delle aree pubbliche
destinate a Mercati**

Mercato settimanale

Delibera C.C. n. del...

SOMMARIO

Titolo I Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto	pag.	
Art. 2 - Definizioni e disposizioni generali	pag.	
Art. 3 - Mercato settimanale, periodici o tematici		pag.

Titolo II Canone Unico Mercatale

Art.4 - Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	pag.	
Art.5 - Criteri di determinazione del canone	pag.	
Art.6 - Versamento del canone	pag.	
Art.7 - Soggetti passivi e attivi	pag.	
Art.8 - Rilascio e Rinnovi	pag.	
Art.9 - Subentro, cessazione e rimborsi	pag.	
Art.10 - Commisurazione del canone in occasione di cantieri per la realizzazione di lavori pubblici di lunga durata.	pag.	
Art.11 - Sanzioni e decadenze	pag.	

Titolo III Disposizioni transitorie e finali

Art.12 - Disposizioni finali	pag.	
Art.13 - Disposizioni transitorie	pag.	

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del D.lgs n.446/1997, disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto assentito dal titolo, così come previsto dall'art.1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, destinata all'esercizio di attività commerciale per uno o più giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio individuati per il Comune di Savona nel Mercato settimanale o periodici.
3. Il canone di cui al presente Regolamento sostituisce il Canone per l'occupazione Suolo Pubblico e limitatamente ai casi di occupazioni temporanee inferiori all'anno solare di cui all'art.1 comma 842 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, i prelievi sui rifiuti ex art 1 commi 639,667 e 668 Legge 27 dicembre 2013, n.147 ovvero TARI. In quest'ultimo caso, il canone contribuisce a assicurare la copertura integrale dei costi.
4. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2

Definizioni e Disposizioni generali

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per *posteggio*: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

- c) per *mercato*: l'area pubblica composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) per *presenze in un mercato*: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - e) per *operatore* si intende il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e della autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
 - f) per *spunta* si intende l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato;
 - g) per *spuntisti* si intendono gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica partecipano all'assegnazione dei posti non occupati il giorno di mercato dagli operatori.
 - h) per *posteggio riservato*, il posteggio individuato quale riserva ai soggetti portatori di handicap, o agli imprenditori agricoli o alle organizzazioni del commercio equo-solidale;
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve essere mantenuto in stato di decoro come previsto nei Regolamenti e nelle Deliberazioni comunali in materia.
 3. Le occupazioni effettuate senza preventiva concessione sono abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni effettuate da parte dei concessionari morosi per non aver effettuato il pagamento del canone mercatale. Sono parimenti abusive le occupazioni decadute e revocate secondo le vigenti disposizioni della legge n.1/07.
 4. Gli atti di concessioni-autorizzazioni sono efficaci nel momento in cui sono nella disponibilità del richiedente e sono valide per la durata in esse previste.

Art. 3

Mercato settimanale

1. La durata giornaliera del Mercato del Lunedì, o di eventuale altra giornata dovesse essere individuata, è stabilita con Ordinanza Sindacale.
2. Il mercato settimanale si svolge attualmente nell'intera giornata di lunedì nell'ambito dell'area delimitata, composta da n. 212 posteggi, della durata pari a 52 settimane.
3. Nelle giornate festive di seguito elencate il mercato settimanale o eventuali altri mercati non avranno svolgimento. Sono considerate giornate festive :1° gennaio Capodanno, 6 gennaio Epifania, 18 marzo Festa Patronale, 25 aprile Festa della Liberazione, 1° maggio Festa del Lavoro, 2 giugno Festa della Repubblica, 15 agosto Ferragosto, 1° novembre Festa di tutti i Santi, 8 dicembre Festa dell'Immacolata, 25 e 26 dicembre Natale e Santo Stefano, il lunedì dell'Angelo (giornata dopo Pasqua).

4. I mercati coincidenti con tali festività potranno essere anticipati o recuperati previa Delibera di Giunta.
5. In caso di concomitanza dello svolgimento del mercato/i con fiere istituzionali ricadenti nelle medesime vie l'amministrazione si riserva di spostare la data del mercato ad altra data.
6. Possono essere istituiti mercati tematici periodici nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

TITOLO II

Canone Unico Mercatale

Art.4

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche

1. Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.
2. La tariffa per la determinazione del canone dovuto per il mercato settimanale è data dalla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamenti delle frazioni alle unità superiori, alla durata, alla tipologia dell'occupazione e al valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
3. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione, volontaria e coattiva, del canone in forma diretta ovvero, nei casi consentiti e previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, anche separatamente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997.

Art.5

Criteri di determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa base fissata dalla legge di cui all'allegato A, in relazione alle ore di occupazione consentite.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione del mercato, trattandosi di cadenza settimanale, la tariffa da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotta del 30%.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione del mercato la tariffa da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è fissata secondo la tariffa giornaliera di cui all'Allegato A) senza riduzioni.
4. Il Comune, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione, ha la facoltà di modificare in aumento o in diminuzione la tariffa standard di cui all'allegato A), fissata ai sensi di legge, anche con un'ulteriore articolazione della tariffa giornaliera in relazione alla durata complessiva dell'occupazione, con applicazione delle stesse a partire dall'anno successivo all'adozione della predetta deliberazione.

5. In mancanza di modificazioni continua ad applicarsi la tariffa in vigore.

Art.6

Versamento del canone

1. Il versamento per le concessioni di posteggio fisso di durata inferiore o uguale all'anno, relativo alla prima annualità, deve essere eseguito al momento del rilascio della concessione/autorizzazione. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Gli importi sono riscossi utilizzando la piattaforma Pago Pa.
3. Per le occupazioni date in spunta il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio attraverso pagamento Pago Pa.
4. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 400,00 è consentito il pagamento in rate anticipate di uguale importo, senza interessi, aventi scadenze 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, con possibilità di richiedere il cumulo nel caso siano dovute da parte dello stesso soggetto, oltre al canone mercatale, anche altri canoni; in caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, i versamenti rateali devono essere effettuati con indicazione dell'occupazione alla quale si riferiscono, con ripartizione proporzionale di quanto versato tra i canoni relativi a ciascuna occupazione (in mancanza di diverse indicazioni da parte del concessionario). Il mancato o tardivo pagamento nei termini anzidetti anche di una sola rata comporta in via automatica la decadenza dal beneficio.
5. Presupposto per la legittima occupazione del posteggio in concessione è l'aver effettuato integralmente il pagamento relativo al periodo pregresso.
6. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per i concessioni di posteggio in caso di gravi calamità o situazioni emergenziali, se non diversamente stabilito da leggi statali.

Art.7

Soggetti passivi e attivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in caso di assenze ai sensi della normativa regionale l.R. 1/07. Nei casi di affitti d'azienda vi è una obbligazione solidale tra le parti.

Art.8

Rilascio e Rinnovo

1. Le concessioni di spazi e aree destinate all'attività di commercio su area pubblica commercio al dettaglio sono rilasciate o rinnovate a firma del Dirigente del Settore competente, da parte dell'Ufficio competente o dagli Uffici della concessionaria, ai sensi della vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Costituisce pregiudiziale al rilascio o al rinnovo l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi e accertati relativi al canone mercatale e ai previgenti COSAP e TARI o per obbligazioni non assolte derivanti dalla irrogazioni di sanzioni amministrative, salvo eventuali piani di rateizzazione con regolari versamenti delle rate accordate.

Art.9

Subentro, cessazione e rimborsi

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa, con la comunicazione di restituzione della concessione, può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.
4. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore entro i termini di legge.

Art.10

Commisurazione del canone in occasione di cantieri per la realizzazione di lavori pubblici di lunga durata

1. Con deliberazioni di Giunta Comunale possono essere previste riduzioni, fino all'azzeramento del canone, per i posteggi del mercato nel caso vengano realizzate nell'area mercatale lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare e/o pedonale per una durata superiore a 4 mesi continuativi.

Art.11

Sanzioni e indennità per occupazioni abusive

1. In caso di occupazioni abusive nelle ipotesi di cui all'art.2 co.3 le sanzioni e le indennità previste dall'art. 1 comma 821, lettere g e h, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 si applicano nella misura massima:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50% considerando le occupazioni abusive come effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità determinata né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
2. Nei casi di occupazione abusive l'organo accertatore intima al trasgressore nel verbale di contestazione la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita e il ripristino dello stato dei luoghi e in caso di inottemperanza può procedere a sequestro amministrativo cautelare dei mezzi e materiali utilizzati.
3. Ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare si deve valutare la presenza di:
 - a) elementi attenuanti della responsabilità quali:
 - le condizioni economiche disagiate del trasgressore, che ricorrono quando il medesimo fruisca ovvero abbia i requisiti per fruire dei servizi socio-assistenziali erogati dal Comune ovvero, in caso di soggetto esercente un'attività economica, quando il pagamento della sanzione può determinare difficoltà al proseguimento dell'attività svolta;
 - l'attività volontaria svolta dal trasgressore finalizzata a coadiuvare gli uffici comunali nell'attività di accertamento, che comporti l'eliminazione o la riduzione del danno per il Comune
 - b) di elementi aggravanti della responsabilità quali:
 - la personalità del trasgressore, da valutare avendo riguardo alle precedenti infrazioni in materia di concessioni di suolo pubblico e in materia di commercio su area pubblica;
 - la commissione di una violazione rilevante, considerandosi tale la violazione che arreca al Comune un danno per un importo pari o superiore a €5.000,00 o la reiterata violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione.
4. La sanzione è determinata in misura pari al minimo della sanzione in presenza solo di due o più elementi attenuanti della responsabilità e al massimo in presenza di due o più aggravanti.
5. Se il trasgressore, prima che la violazione sia stata contestata e comunque prima che siano iniziate verifiche o altre attività di controllo da parte del Comune, si attiva e presenta domanda per regolarizzare la propria posizione, la sanzione, quantificata ai sensi del comma 4, è ridotta del 30%.
6. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 16 della l. n. 689/1981 ⁽⁴⁾, è ammesso anche il contestuale pagamento in misura ridotta dell'indennità, per un importo pari a due terzi della stessa, qualora l'indennità da corrispondere sia superiore a € 500,00 e per un importo pari alla metà della stessa qualora l'indennità da corrispondere sia superiore a € 1.000,00.

7. Qualora, nonostante l'occupazione o l'installazione abusiva, il canone sia stato regolarmente corrisposto, l'indennità relativa all'annualità per la quale il canone è stato corrisposto non è dovuta e la sanzione calcolata in base a tale indennità è ridotta della metà.
8. Qualora l'ammontare complessivo dell'indennità e delle sanzioni da corrispondere sia superiore a € 500,00, è ammesso, se richiesto dall'interessato, il pagamento in rate uguali, secondo le scadenze e gli importi stabiliti dall'Ufficio competente. In caso di inosservanza di uno dei termini fissati per il pagamento delle rate il trasgressore decade automaticamente dal beneficio e l'ammontare residuo deve essere corrisposto in un'unica soluzione, entro la data di scadenza della rata successiva.
9. Per tutto ciò che non risulta disciplinato dal presente articolo, si rinvia alle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della l. n. 689/1981.

Titolo III

Disposizioni transitorie e finali

Art.13

Disposizioni transitorie

1. Tutte le concessioni e le autorizzazioni in vigore alla data del 31 dicembre 2020 continuano ad avere efficacia fino alla data di scadenza indicata nell'atto.
2. Per l'anno 2021 il termine di versamento del canone per l'occupazione 30.04.21.
3. I versamenti effettuati a titolo di Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e/o TARI nelle more dell'approvazione del presente Regolamento saranno imputati al canone unico mercatale, in relazione al presupposto per il quale il versamento è stato eseguito, fermi restando eventuali conguagli.

Art.14

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 689/1981 , alla l. n. 160/2019.

Allegato A

DETERMINAZIONE TARIFFA ORDINARIA

Mercato settimanale

La tariffa giornaliera standard fissata dalla norma è pari a € 1,20 calcolata e va calcolata in base ai mq di occupazione (classificazione Comune di Savona art.1 comma 842 Legge n.160/19).

Le seguenti tariffe base tengono conto del fatto che le strade del mercato sono tutte vie centrali e vengono differenziate le tipologie in non alimentari, alimentari e produttori agricoli, nonché tipologia mista:

Tipologia alimentare	Tipologia alimentare non	Tipologia mista	Produttori agricoli
€ 0,94	€ 0,83	€ 0,94	€ 0,94

Trattandosi di mercato a cadenza settimanale, si applica la riduzione del 30%, pertanto le tariffe

TARIFFE GIORNALIERE al mq

Tipologia alimentare	Tipologia alimentare non	Tipologia mista	Produttori agricoli
€ 0,66	€ 0,58	€ 0,66	€ 0,66

Per la Tipologia Spuntisti tariffa giornaliera piena di € 1,20 al mq.

Il mercato settimanale si svolge con orario giornaliero superiore alle 9 ore, pertanto il canone è calcolato applicando la tariffa sopra indicata al giorno di occupazione in relazione ai mq occupati.

Qualora, in relazione all'orario effettivo della messa in disponibilità dell'area, la durata complessiva dell'occupazione sia inferiore alle 9 ore, la tariffa è applicata frazionata per ore, pertanto:

€ 0,077/ora/mq per tipologia alimentare, mista e produttori agricoli;

€ 0,064/ora/mq per tipologia non alimentare

Comune di Savona

Collegio dei Revisori dei Conti

Nominato con Delibera del Consiglio Comunale n° 6/2019 per il triennio 2019/2022

Verbale n. 02

**Oggetto: PARERE SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEL CANONE UNICO DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE
DESTINATE A MERCATI - MERCATO SETTIMANALE.**

I sottoscritti Michele Panizzi, Michela Canepa e Gandino Gabriella, quali componenti del Collegio dei Revisori dell'Ente per il triennio 2019/2021

esaminata

la proposta di deliberazione e l'allegato regolamento

visto

- l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;
- l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), che stabilisce il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, specificando che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- l'articolo 63 del decreto legislativo n. 446/1997, recante la disciplina del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP);

- l'articolo 1, commi da 837 a 846, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), recanti la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati;
- il Testo Unico Commercio L.R. n. 1/2007 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26 febbraio 1999 e modificato con deliberazioni consiliari n. 65 del 21 dicembre 1999, n. 8 del 18 febbraio 2000, n. 7 del 18 febbraio 2002, n. 8 del 6 marzo 2003, n. 10 del 16 marzo 2004, n. 21 del 30 marzo 2005, n. 11 del 6 marzo 2006, n. 17 del 27 marzo 2007, n. 47 del 14 ottobre 2008, n. 29 del 2 agosto 2011, n. 32 del 27 settembre 2011, n. 3 del 25 marzo 2014, n. 46 del 20 dicembre 2018 e n. 18 del 27 giugno 2019;

considerato che

- ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, i Comuni devono procedere all'istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2021 di un unico canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, di natura patrimoniale, in sostituzione del COSAP e, nel caso delle occupazioni temporanee, dei prelievi sui rifiuti;

dato atto che

- il comma 840 del summenzionato articolo 1 della legge n. 160/2019 dispone che il canone in oggetto sia determinato dal Comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione e alla zona del territorio in cui viene effettuata;
- il comma 843 dispone che i Comuni applichino le tariffe individuate ai commi precedenti del summenzionato articolo, potendone prevedere riduzioni, esenzioni ed aumenti nella misura massima del 25%;

ritenuto che le modalità di applicazione del nuovo canone e di rilascio dei connessi titoli abilitativi come indicati nel testo del regolamento allegato alla proposta di deliberazione, redatto di concerto con il Settore Attività Produttive; Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all'articolo 42, comma 2, lettere a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000 siano conformi a quanto stabilito dalla legge citata;

Visti i pareri di regolarità tecnica, tecnica concomitante e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

**ESPRIMONO
PARERE FAVOREVOLE**

alla proposta di approvazione del Regolamento comunale di disciplina del canone unico di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati/mercato settimanale.

Savona, 28/01/2021

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Dr. Michele Panizzi

Dr.ssa Michela Canepa

Dr.ssa Gabriella Gandino



COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 5873/2020 del SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEL CANONE UNICO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI - MERCATO SETTIMANALE. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Savona, 11/01/2021

IL DIRIGENTE
(NATTA ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 5873/2020 del SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEL CANONE UNICO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI - MERCATO SETTIMANALE. si esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica concomitante.

Savona, 13/01/2021

**IL DIRIGENTE
(SPERATI MARTA)**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 5873/2020 ad oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEL CANONE UNICO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI - MERCATO SETTIMANALE. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile.

Savona, 13/01/2021

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
RISORSE FINANZIARIE – ECONOMATO
(NATTA ALESSANDRO)**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di SAVONA

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti

Sulla proposta n. 5873/2020 ad oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEL CANONE UNICO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI - MERCATO SETTIMANALE. il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto Comunale, formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti:

NULLA DA OSSERVARE

Savona, 13/01/2021

**IL SEGRETARIO GENERALE
(BACCIU LUCIA)**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di SAVONA



COMUNE di SAVONA

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 1 del 02/02/2021

Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEL CANONE UNICO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI - MERCATO SETTIMANALE..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Savona, 15/02/2021

**IL SEGRETARIO GENERALE
BACCIU LUCIA**
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di SAVONA

Servizio Organi Istituzionali controlli, trasparenza e legalità Attestazione di Pubblicazione

Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 1 del 02/02/2021

Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEL CANONE UNICO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI - MERCATO SETTIMANALE..

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Savona dal 04/02/2021 al 19/02/2021.

Savona li, 22/02/2021

(SECONDO ANTONIO)

Sottoscrizione con firma digitale ai sensi art. 21 del D.Lgs
n.82/2005 e s.m.i.)